

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE L'adozione del bilancio consolidato è subordinata a numerosi vincoli. Più colpite sono le holding a capo di catene di controllo, le società che vogliono quotarsi, i gruppi che hanno svalutato partecipazioni negli ultimi dieci anni

Dove consolidare è più complicato

di Marco Colacicco

Nella scorsa puntata si è visto come l'adozione del consolidato fiscale rappresenti una scelta quasi obbligata per tutti i gruppi di imprese, in dipendenza della pluralità di vantaggi sostanziali che è in grado di garantire. Questo approfondimento è invece finalizzato a verificare le principali problematiche che ostano all'utilizzo di questo strumento innovativo, cercando di verificare se e come possano essere superate. Vi sono una serie di rilevanti vincoli che colpiscono, per esempio, le lunghe catene di controllo e le holding a monte, le società che desiderano fruire dei nuovi benefici che incentivano la quotazione in borsa, i gruppi che hanno operato svalutazioni di partecipazioni negli ultimi dieci anni.

1 Il controllo di diritto

Il legislatore italiano, nell'introdurre il consolidato fiscale nel nostro ordinamento, ha previsto una percentuale di controllo limitata per qualificare l'appartenenza al gruppo. È sufficiente che la capogruppo detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, dovendo altresì verificare che l'entità di partecipazione al capitale e agli utili da parte della controllante non sia inferiore al 50%. Si deve dunque prendere in considerazione le azioni detenute in piena proprietà.

È inoltre previsto che i requisiti minimi richiesti di partecipazione al capitale che agli utili della partecipata si verificano ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato.

2 Gli effetti demoltiplicativi della catena di controllo

Il requisito del controllo, di cui al punto precedente, deve essere verificato tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena di controllo.

La problematica è di assoluto rilievo in un sistema come quello

italiano, storicamente contraddistinto dalla presenza di una pluralità di scatole cinesi, poste al vertice della catena partecipativa di alcuni tra i principali gruppi quotati al fine di controllare le società operative a valle con quote di interesse limitate.

La moltiplicazione delle holding a monte, in aggiunta alla presenza nel capitale delle stesse, o nelle società operative a valle, di azioni di risparmio o privilegiate, collocate presso azionisti terzi, ha da sempre consentito agli azionisti di controllo di governare gruppi di dimensioni rilevanti con investimenti relativamente limitati.

Questa anomalia, tutta italiana, già destinata a venire progressivamente meno per pressioni della comunità finanziaria e per l'evoluzione del diritto societario, trova ora un nuovo e rilevante ostacolo anche nella riforma tributaria.

Le holding, private nella quasi totalità di casi di reddito imponibile, si trovano infatti fisicamente nel consolidato fiscale di recuperare costi quali gli oneri finanziari e i costi di gestione, senza considerare il costo netto dell'1,65% che colpisce ogni singolo afflusso di dividendi verso l'alto.

La problematica è ulteriormente acuita nel caso di tutte quelle holding che possono beneficiare dei cosiddetti "quinti" a maturazione fiscale differita delle svalutazioni operate nel 2002 o 2003, che non troverebbero alcuna forma di compensazione e diverrebbero irrecuperabili (con riferimento a questa problematica si veda-

no anche le precedenti puntate n. 2, su *Milano Finanza* del 17 gennaio a pag. 20 e n. 6, su *Milano Finanza* del 14 febbraio a pag. 20).

Un rapido accorciamento della catena di controllo diviene pertanto una necessità inderogabile per una pluralità di noti gruppi quotati che versano nella situazione sopra descritta, al fine di non subire penalizzazioni di ordine fiscale anche rilevanti.

È dunque ragionevole prospettare nei prossimi mesi una serie di operazioni di finanza straordinaria, quali *opaeo fusioni*, la cui scelta sarà funzione delle visioni strategiche e delle disponibilità finanziarie degli azionisti di controllo.

3 La riduzione dell'aliquota Irs

Non possono esercitare l'opzione per l'adozione della tassazione consolidata le società che fruiscono di una riduzione dell'aliquota Irs del 33%.

Una diversa, e ridotta, aliquota d'imposta preclude pertanto i vantaggi del consolidato fiscale.

Il problema in oggetto riguarda, solo per citare il caso di maggiore rilievo per la comunità finanziaria, tutte le società che desiderano fruire dei nuovi incentivi fiscali per la quotazione in borsa, che prevedono l'applicazione di una aliquota ridotta al 20% per la parte di reddito imponibile fino a 30 milioni di euro (si veda in proposito la precedente puntata n. 5, a pag.

una certa frequenza negli anni passati, ma anche di quelle indotte da valutazioni di carattere prudenziale. La norma anti-elusiva finalizzata a colpire una potenziale duplice deduzione del costo richiede una verifica a ritroso di tutti i casi di questo genere nei dieci anni precedenti.

La problematica dovrebbe riguardare, nella maggioranza dei casi, una parte limitata delle svalutazioni effettuate ma l'ampio arco temporale di riferimento della norma e la possibilità che si siano verificate perdite patrimoniali nelle controllate non create ad hoc ma comunque parzialmente connesse a rettifiche di valore e accantonamenti fiscali non riconosciuti rende sempre necessarie attente verifiche.

Qualora si ricada nel vincolo anti-elusivo in oggetto, si deve porre in essere un complicato meccanismo finalizzato al riallineamento dei valori fiscali dell'attivo e del passivo del patrimonio della partecipata ai valori contabili nei limiti dell'importo delle svalutazioni dedotte.

| PER CHI VUOLE USARLO | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | verifica per adottare il consolidato fiscale |
| <input checked="" type="checkbox"/> | requisito del controllo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | effetti demoltiplicativi |
| <input checked="" type="checkbox"/> | riduzioni aliquota Irs |
| <input checked="" type="checkbox"/> | svalutazione di partecipazioni |
| <input checked="" type="checkbox"/> | identità esercizio sociale |
| <input checked="" type="checkbox"/> | esercizio dell'opzione |

garantire una piena applicazione del consolidato fiscale al gruppo, quali per esempio la compensazione dei redditi della società destinata a quotarsi con eventuali perdite di altre società di diritto italiano consolidabili.

4 Le svalutazioni di partecipazioni

Una verifica prima di optare per la tassazione consolidata concerne l'eventuale effettuazione di svalutazioni operate da parte della controllante o da altra società controllata nei dieci anni antecedenti a quello dal quale ha effetto la tassazione consolidata stessa.

Una speciale norma anti-elusiva, finalizzata a evitare duplici svalutazioni all'interno dei gruppi, colpisce le svalutazioni di partecipazioni determinatesi per effetto di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate conseguenti a rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti.

Non sono dunque colpite le svalutazioni conseguenti a vere perdite gestionali ma solamente quelle indotte da costi fiscali non riconosciuti gravanti sul bilancio delle partecipate; è dunque il caso delle svalutazioni «create ad arte», che assumevano

Hanno pertanto la facoltà di essere incluse nel consolidato fiscale anche le società di nuova costituzione, purché ovviamente la costituzione stessa non avvenga oltre il termine semestrale previsto per la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'opzione 6 per il consolidato

L'opzione per la tassazione di gruppo deve essere esercitata congiuntamente da parte della controllante e di ciascuna controllata e deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio sociale per il quale si intende adottare il consolidato (pressimo 30 giugno per tutte le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare che intendano applicare il consolidato a partire da quest'anno). L'opzione deve essere esercitata per un periodo irrevocabile di 3 anni, salvo il caso di uscita dal gruppo per il venir meno del requisito del controllo. Si è così voluto evitare temporanei transiti di società, esclusivamente finalizzati all'utilizzo dei vantaggi concessi da questa forma di tassazione, di cui si è dato conto nella precedente puntata. (riproduzione riservata)

11 - nella prossima puntata: la tassazione per trasparenza

Chi ha investito un euro se n'è ritrovati in tasca 2,41

Nel 2002, chi ha seguito i nostri servizi giornalieri Fib on stop, Fib limite e borsa, maigrado l'andamento negativo dei mercati, ha riportato utili sul Fib 30 del 89,93% e del 157,48%*

Ve lo dimostriamo con una prova gratuita di 15 giorni

Per informazioni ed adesioni: NBT Invest

Via C. Hajtech, 21 - 20129 Milano - Tel. 02/70004744 (30 linee r.a.) - Fax 02/70002401
www.nbtinvest.com - email: info@nbtinvest.com

